

## SOSPENSIONE AMMORTAMENTO CIVILISTICO EX ART. 60, COMMI 7-BIS E SEGG., D.L. 104/2020 – POSSIBILITÀ DI DEDUZIONE FISCALE DELLA QUOTA

### Risposta Agenzia Entrate a Interpello n. 66/2022

- ✓ L'Agenzia delle Entrate, con la risposta in esame, fornisce chiarimenti in merito alla disposizione di cui all'art. 60, commi 7-bis e segg., del D.L. 104/2020, la quale prevede per i soggetti OIC *adopter* la possibilità, per l'esercizio 2020, di sospendere in tutto o in parte l'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato; in base a tale disposizione la quota di ammortamento civilistica non effettuata viene imputata al conto economico relativo all'esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno mentre, sul piano fiscale, in deroga all'art. 109 del TUIR, la deduzione ai fini IRES e IRAP (secondo le relative norme di riferimento) è ammessa prescindendo dalla previa imputazione a conto economico.
- ✓ La finalità della disposizione in esame è quella di ridurre l'impatto di tali costi sul risultato economico di periodo, tendenzialmente depresso dagli effetti economici della pandemia da COVID-19.
- ✓ L'Agenzia, superando l'incertezza normativa sul punto, chiarisce, in risposta al primo quesito della società istante, che la deduzione fiscale ai fini IRES e IRAP della quota di ammortamento in assenza di imputazione a conto economico costituisce una facoltà e non un obbligo.
- ✓ Quanto invece al secondo quesito, circa la possibilità di differire anche la quota di ammortamento maggiorato (cd. «superammortamento») ex Legge 208/2015 e Legge 232/2016, l'Agenzia precisa che, trattandosi quest'ultima di una deduzione extracontabile autonoma rispetto al transito a conto economico degli ammortamenti contabili e tenuto altresì conto che la disposizione di cui all'art. 60 del D.L. 104/2020 rinvia esclusivamente alle norme del TUIR in materia di ammortamenti, la sospensione degli ammortamenti civilistici non determina alcun rinvio delle quote del cd. superammortamento da dedurre nel periodo d'imposta di competenza.

